

COMUNE DI CADONEGHE

STATUTO

Approvato con deliberazione di C.C. n. 24 del 06.05.2004
Integrato e modificato con le delibere di C.C. n. 4 del 12 febbraio 2005, n. 12 del
07.02.2007 e n. 14 del 24.03.2010

TITOLO I – Principi generali ed elementi costitutivi

Capo I – principi fondamentali

Articolo 1 – Principi.

1. Il Comune di Cadoneghe, ente locale territoriale autonomo della Repubblica Italiana, riconosce le proprie radici nella tradizione e nella cultura del Veneto, nei valori che ispirarono l'antifascismo e la resistenza, le lotte operaie e la capacità di iniziativa e la laboriosità dei propri cittadini, nella pratica della solidarietà, dell'accoglienza e della cooperazione, per i diritti delle persone e dei popoli. Il Comune di Cadoneghe, nel rispetto della Costituzione Italiana, delle norme dell'Unione Europea, delle leggi, dei regolamenti e del presente Statuto, esercita tutte le funzioni e i poteri che gli appartengono o che gli sono conferiti dallo Stato o dalla Regione del Veneto, conformando la propria attività ai principi stabiliti dalla Costituzione.
2. Il Comune, nell'interesse del proprio territorio e popolazione, che unitariamente rappresenta, nei limiti delle proprie competenze e possibilità, adotta, sviluppa, realizza, promuove e tutela tutte le iniziative, opere ed azioni, pubbliche o private, atte a dare effettiva attuazione ai principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento nonché opera per rimuovere o superare quegli ostacoli che ne impediscono la realizzazione.
3. Il Comune sviluppa le condizioni per un effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona e richiede l'adempimento dei doveri come prima forma di convivenza civile. Si impegna a realizzare azioni positive per favorire una sostanziale condizione di pari opportunità tra uomo e donna. Il Comune, promuove la cultura della pace, lo sviluppo civile, sociale, multiculturale, professionale, economico della comunità, tutela la salute dei propri cittadini e la solidarietà verso le fasce più deboli e promuove e tutela i diritti dell'infanzia in tutti i suoi aspetti e in particolare favorendone l'accesso ai servizi educativi. Salvaguarda il patrimonio storico, naturalistico, ambientale e culturale della comunità in tutte le sue espressioni e si attiva per il suo godimento da parte della collettività valorizzandolo.
4. Il Comune è soggetto fondante del processo di riforma federalista quale condizione di promozione e sviluppo del paese, da attuarsi nel rispetto dell'unità nazionale secondo criteri di compartecipazione alle entrate erariali e perequazione tra i diversi territori.

5. Il Comune, promuove e sviluppa la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, singoli e associati, al fine del conseguimento di finalità di interesse pubblico, valorizza e favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, le autonome iniziative ed attività dei cittadini, singoli ed associati, volte al conseguimento degli interessi generali.
6. Il Comune riconosce e valorizza l'associazionismo locale e le forme locali di cooperazione sociale e ne promuove la partecipazione all'amministrazione nonché, nei limiti e nelle forme previste dai regolamenti, alla gestione dei beni e servizi comunali.
7. Il Comune di Cadoneghe nella sua attività amministrativa privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e del controllo.

Articolo 2 – Territorio.

1. Il Comune di Cadoneghe comprende la parte di suolo nazionale risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto nazionale di statistica.
2. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti località: Bagnoli, Bragni, Cadoneghe, Castagnara, Mejaniga e Mezzavia. I confini di tali località sono individuati con deliberazione del Consiglio Comunale.
3. La modifica della denominazione delle località può essere disposta dal Consiglio comunale, previa consultazione popolare di cui all'articolo 10.

Articolo 3 – Stemma, gonfalone, cittadinanza onoraria.

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome CADONEGHE (Cadoneghe) e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1963, registrato alla Corte dei Conti il 21 settembre 1963, trascritto nei registri dell'Ufficio Araldico il successivo 26 settembre 1963, così come risulta dal decreto che viene allegato al presente Statuto.
2. Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone concesso con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1.
3. Apposito regolamento disciplina le modalità e i criteri per l'uso del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali e per la concessione della riproduzione dello stemma e del gonfalone.
4. Il Comune adotta tutte le iniziative atte ad inibire a terzi l'uso dello stemma e del gonfalone in assenza di specifica autorizzazione.
5. Il Comune può conferire, nel rispetto di quanto disciplinato nell'apposito regolamento, la cittadinanza onoraria a persone che abbiano operato nell'interesse della comunità di Cadoneghe o che abbiano operato per il conseguimento di principi e valori fondamentali.

Articolo 4 – Sede municipale.

1. Il palazzo civico, sede municipale, è ubicato a Mejaniga.
2. Le adunanze degli organi di governo del Comune si svolgono nella sede municipale. In casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze, il Consiglio comunale e la Giunta comunale possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede.
3. La modifica permanente della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare nella forma di cui all'articolo 10.
4. (soppresso)

Capo II – Potestà regolamentare

Articolo 5 – Regolamenti comunali.

1. I principi fondamentali dettati dal presente Statuto e dalle leggi sono attuati con appositi regolamenti.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali afferenti i tributi devono recepire i principi previsti dallo statuto del contribuente.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali devono rispettare la normativa in materia di pari opportunità tra uomo e donna.
4. (Abrogato)
5. I regolamenti comunali entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvi i casi in cui per disposizione di legge o per decisione dell'organo competente alla loro emanazione non sia stabilita una data diversa. Gli stessi verranno inseriti nella raccolta ufficiale dei regolamenti del Comune e saranno consultabili da chiunque vi abbia interesse.
6. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali sono punite con sanzioni amministrative, il cui ammontare, salvi i casi specificatamente previsti dalla legge, è determinato nei regolamenti stessi.

TITOLO II – Istituti di partecipazione

Capo I – Partecipazione dei cittadini

Articolo 6 – Partecipazione.

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini italiani, dell'Unione Europea e stranieri, regolarmente soggiornanti, all'attività dell'ente al fine assicurare al meglio il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'ente stesso, oltre che una sua maggiore capacità di risposta alla complessità dei problemi. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le locali libere forme associative e le locali organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente e favorendone la costituzione e lo sviluppo.
3. Il Comune considera altresì quali importanti interlocutori le organizzazioni politiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categorie economiche, gli ordini professionali, le associazioni combattentistiche e di volontariato e le altre associazioni di valenza nazionale che svolgano un ruolo sociale riconosciuto e che abbiano un carattere democratico.
4. Il Comune promuove e adotta iniziative atte a consentire ai cittadini forme semplificate ed accessibili per la tutela dei loro diritti e interessi, favorendo il loro intervento nella formazione degli atti. Particolare attenzione sarà riservata all'espressione di esigenze, problemi e richieste delle fasce più deboli della comunità.
5. L'Amministrazione raccoglie ed esamina le proposte dei cittadini e/o dei soggetti sociali ed economici su bilancio di previsione, piani commerciali, piano regolatore generale e varianti generali, nonché su altri atti sui quali il Consiglio comunale lo ritenga opportuno. L'Amministrazione utilizza le forme più idonee di consultazione disciplinate dal regolamento per la partecipazione popolare. Le proposte saranno raccolte ed esaminate nelle forme disciplinate dal regolamento.

Articolo 7 – Accesso agli atti e partecipazione al procedimento.

1. Il Comune informa l'attività amministrativa a criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, semplificazione, efficienza, efficacia ed economicità, determinando le procedure amministrative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. I criteri generali per lo sviluppo del procedimento, la comunicazione agli interessati, la definizione di termini, le modalità di partecipazione, i profili di responsabilità e quant'altro sia necessario a garantire omogeneità, imparzialità, trasparenza nell'azione amministrativa sono determinati con apposito regolamento.
3. Chiunque vi abbia interesse può accedere agli atti ed ai documenti amministrativi del Comune e, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione, ad eccezione di quanto previsto dalla legge e da norme regolamentari. Le modalità generali di esercizio del diritto di accesso sono stabilite dal regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi.
4. Le istituzioni, le aziende, i consorzi, gli enti a partecipazione Comunale, le società a prevalente capitale pubblico locale, i concessionari di pubblici esercizi, rilasciano ai cittadini copia degli atti deliberati dai loro organi sulla base di specifica richiesta scritta.

Articolo 8 – Organismi di partecipazione.

1. Il Consiglio comunale può istituire organismi di partecipazione in relazione ad esigenze specifiche o al fine di sviluppare approfondimenti, studi o proposte relative a materie di competenza del Comune; con il medesimo atto deliberativo vengono determinate composizione, competenza, durata e modalità di funzionamento.

2. Negli organismi di partecipazione di cui al comma 1) dovrà essere privilegiata la partecipazione delle libere forme associative iscritte nell'albo di cui al successivo art. 9.

Articolo 9 – Libere forme associative.

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative locali (associazioni con personalità giuridica, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati di cui all'articolo 39 del codice civile, cooperative sociali, etc.) che, non avendo fine di lucro, perseguono i principi e le finalità enunciate nel presente statuto e che sono iscritte nell'Albo comunale delle libere forme associative.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune:
 - a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni attraverso l'erogazione di contributi o agevolazioni o apporti di natura patrimoniale o di natura tecnico professionale o organizzativa, secondo le norme stabilite dal relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ed altre forme di incentivazione;
 - b) può loro affidare l'organizzazione o lo svolgimento di iniziative promozionali o ricreative o sociali o socio-culturali o può coinvolgerle in dette iniziative.
3. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di iscrizione, aggiornamento e tenuta dell'Albo comunale delle libere forme associative. A tale Albo possono essere iscritti, in sezione speciale e ai soli fini di cui all'articolo 8, i comitati spontanei non rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 39 del codice civile, a condizione che siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento.

Articolo 10 – Consultazione popolare.

1. In tutte le materie di esclusiva competenza comunale il Consiglio comunale può, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, deliberare l'effettuazione di consultazioni popolari. Le consultazioni popolari di cui al presente articolo hanno natura esclusivamente consultiva.
2. Hanno diritto di partecipare alla consultazione popolare tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale. Il Consiglio comunale, nei casi in cui determini che la materia o l'oggetto della consultazione popolare riguardi solo una parte del territorio comunale, può limitare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la partecipazione ai soli elettori abitanti in una determinata zona del territorio comunale.
3. Il regolamento disciplina le modalità e i termini di attuazione della consultazione popolare nonché le forme ed i termini con cui il Sindaco è tenuto a comunicare al Consiglio comunale ed alla cittadinanza l'esito della consultazione popolare.

Articolo 11 – Referendum propositivo.

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum propositivo, che ha natura esclusivamente consultiva.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione.
3. Non è ammesso il referendum propositivo sulle seguenti materie o atti:
 - a) i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

- b) il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale;
 - c) gli atti relativi al personale del comune e i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - d) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed il rendiconto di gestione;
 - e) piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione nel loro complesso, eventuali deroghe ad essi e pareri da rendere per dette materie;
 - f) istituzione ed ordinamento dei tributi e relative aliquote;
 - g) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e relative tariffe;
 - h) provvedimenti a contenuto vincolato definito da leggi statali o regionali.
4. Non può essere proposto il referendum propositivo su oggetti, atti o questioni che siano già stati sottoposti a consultazione popolare o referendum propositivo o abrogativo nei tre anni precedenti.
 5. La richiesta di referendum propositivo, interessante tutto il Comune, deve essere sottoscritta da almeno 1.000 cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
 6. Nei casi di referendum propositivi riguardanti materie territorialmente limitate, la richiesta deve essere sottoscritta da almeno un terzo del corpo elettorale residente nel territorio considerato.
 7. Hanno diritto di partecipare al referendum propositivo tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale. Ai referendum propositivi di cui al comma 6, hanno diritto di partecipare i soli cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale nella parte di territorio comunale interessata al referendum.
 8. Il referendum propositivo si intende validamente svolto se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
 9. Il Consiglio comunale, entro i termini stabiliti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, è tenuto ad esprimersi in merito all'esito della consultazione.
 10. Il regolamento determina le modalità di attuazione del referendum propositivo, ivi compresi gli ambiti territoriali.

Articolo 12 – Referendum abrogativo.

1. Nelle materie di esclusiva competenza comunale è ammesso il referendum abrogativo.
2. Il quesito referendario deve essere espresso con chiarezza e deve riguardare un'unica questione.
3. Non è ammesso il referendum abrogativo sulle seguenti materie o atti:
 - a) lo Statuto comunale;
 - b) l'atto sindacale contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - c) i provvedimenti inerenti a elezione, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - d) il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune e i regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi;
 - f) bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed il rendiconto della gestione;

- g) strumenti urbanistici generali e attuativi nonché le loro varianti o deroghe;
 - h) provvedimenti a contenuto vincolato in base a disposizioni di legge o di regolamento;
 - i) provvedimenti che abbiano già prodotto effetti economici o rapporti contrattuali con terzi o che abbiano prodotto diritti soggettivi in capo a terzi;
 - j) istituzione e ordinamento dei tributi e relative aliquote;
 - k) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi e relative tariffe;
 - l) sanzioni amministrative.
4. La richiesta di referendum abrogativo deve essere sottoscritta da almeno 2.000 cittadini del Comune di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
 5. Hanno diritto di partecipare al referendum abrogativo tutti i cittadini di Cadoneghe chiamati ad eleggere il Consiglio comunale.
 6. La proposta soggetta a referendum abrogativo è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
 7. Il Sindaco, entro i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio, è tenuto a proclamare l'esito del referendum e qualora il risultato del referendum sia favorevole all'abrogazione, l'abrogazione delle norme o dell'atto o delle disposizioni. L'abrogazione ha effetto a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della proclamazione del risultato. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati può, motivatamente, ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un ulteriore termine di 60 giorni.
 8. Il regolamento disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Articolo 13 – Istanze.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco richieste di chiarimenti su problemi e aspetti dell'attività amministrativa di interesse generale.
2. Alle istanze sarà data risposta dall'Amministrazione comunale entro 30 giorni.
3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate le istanze nonché le modalità per averne visione.
4. Il presente articolo non si applica alle istanze dirette all'emanazione di un provvedimento o dirette ad esercitare il diritto di accesso, per le quali si applicano le norme ed i termini previsti dal relativo regolamento.

Articolo 14 – Petizioni.

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità che rientrino nelle competenze del Comune.
2. Sulla petizione l'organo o l'ufficio competente deve pronunciarsi.

3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate le petizioni ed i termini ed i modi con cui alle stesse deve essere data risposta.

Articolo 15 – Proposte.

1. Le proposte di adozione di atti di competenza del Comune debbono riguardare questioni di interesse collettivo.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno n. 200 cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età.
3. Il regolamento disciplina le modalità con cui debbono essere presentate e sottoscritte le proposte nonché i termini entro cui l'organo competente è tenuto a pronunciarsi in merito alle stesse.

TITOLO III – Ordinamento di governo

Capo I - Ordinamento

Articolo 16 – Ordinamento istituzionale.

1. Gli organi di governo del Comune sono il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune.
3. Il Sindaco è il responsabile dell'Amministrazione, di cui è il legale rappresentante. Al Sindaco compete l'esercizio delle funzioni e competenze che gli sono specificatamente attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti dal Consiglio Comunale, svolge attività di proposta nei confronti del Consiglio Comunale e compie tutti gli atti di amministrazione non riservati espressamente dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti ad altri organi, ivi compresa l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Consiglio.

Capo II – Consiglio comunale

Articolo 17 – Organi del Consiglio comunale.

1. Sono organi del Consiglio comunale:
 - a) il Presidente;
 - b) le Commissioni consiliari;
 - c) la Conferenza dei capigruppo.

Articolo 18 – Presidente del consiglio.

1. Il Consiglio Comunale, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'Assessore Anziano.
2. Qualora il Vicesindaco e l'Assessore Anziano non rivestano la carica di Consigliere Comunale, le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Consigliere Anziano
- 2.bis. Il Consiglio, con propria deliberazione assunta nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, può eleggere un Presidente tra i propri componenti.
- 2ter. Ove il Consiglio abbia provveduto all'elezione di cui al comma 2, le funzioni vicarie di Presidente sono esercitate dal Consigliere Anziano.
- 2quater. È Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri; in caso di parità di voti, l'anzianità è determinata dall'ordine di precedenza nella lista.
- 2quinqies. In ogni caso di assenza od impedimento del Consigliere Anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati al comma precedente
3. E' fatto salvo quanto disposto dalla legge relativamente alle modalità di convocazione e presidenza della prima seduta del Consiglio comunale.
4. I compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio Comunale sono disciplinati dal Regolamento.

Articolo 19 – Insediamento.

1. Nella prima seduta dopo l'elezione, da tenersi nei termini di legge, il Consiglio:
 - a) provvede alla convalida dell'elezione dei Consiglieri e del Sindaco ed alla surrogazione dei Consiglieri eventualmente dichiarati ineleggibili o incompatibili;
 - b) riceve il giuramento del Sindaco;
 - c) riceve la comunicazione di nomina dei componenti la Giunta comunale;
 - d) nomina la Commissione Elettorale Comunale.

Articolo 20 – Linee programmatiche di governo.

1. Entro 60 giorni dal suo insediamento, il Sindaco, sentita preventivamente la Giunta comunale, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzarsi nel corso del mandato. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione, ciascun Consigliere ha diritto di partecipare alla definizione delle linee programmatiche, presentando proposte scritte. Entro i successivi 30 giorni il Sindaco presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche definitive.
2. Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco in sede di approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale.
3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, comma 2, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 21 - Indirizzi per le nomine, designazioni e revoche.

1. Il Consiglio, entro trenta giorni dall'insediamento, delibera gli indirizzi per le nomine, designazioni e revoche dei rappresentati del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Gli indirizzi non sono modificabili nel corso della legislatura.

Articolo 22 – Competenze del Consiglio comunale.

1. Il Consiglio Comunale ha competenza relativamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto dell'ente e delle aziende speciali, e le modifiche agli stessi;
 - b) i regolamenti comunali, salvo quello in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - c) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - d) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere per dette materie;
 - e) l'approvazione dei progetti preliminari e definitivi di opera pubblica in variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 19 del DPR 8 giugno 2001, n. 327;
 - f) le convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
 - g) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
 - h) l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - i) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera l); la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - l) la determinazione delle aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili;
 - m) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - n) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio e le emissioni di prestiti obbligazionari;
 - o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - p) il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e le modifiche e integrazioni allo stesso;
 - q) gli acquisti, le permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione;
 - r) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Articolo 23 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale approva il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina espressamente:
 - i compiti del Presidente del Consiglio Comunale;
 - le modalità per la convocazione del Consiglio;
 - i diritti dei Consiglieri;
 - le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione e la loro discussione;
 - la modalità di svolgimento delle adunanze;
 - i sistemi di votazione e le maggioranze richieste per la votazione delle deliberazioni;
 - il funzionamento dei Gruppi Consiliari;
 - l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Articolo 24 – Consiglieri.

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale.
2. Ai Consiglieri competono i diritti loro attribuiti dalla legge ed in particolare agli stessi compete, singolarmente o in gruppo, il diritto di iniziativa nelle materie di competenza del Consiglio nonché il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il regolamento per il funzionamento del consiglio disciplina le modalità per la presentazione delle proposte di deliberazione, delle interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 2bis. Il Sindaco e la Giunta comunale possono avvalersi dell'attività di Consiglieri comunali, sulla base di incarichi loro attribuiti dal Sindaco per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di coordinamento su particolari affari e/o progetti di loro competenza. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti dal Sindaco nel rispetto delle competenze e delle funzioni della Giunta comunale e degli Assessori e non possono conferire compiti di amministrazione attiva.
3. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle riunioni del Consiglio comunale e di intervenire alle riunioni delle Commissioni consiliari di cui fanno parte.
4. L'assenza ingiustificata a numero 3 sedute consecutive del Consiglio nel corso dell'anno solare comporta la decadenza dalla carica.
5. La procedura di decadenza, di cui al comma 4, è avviata d'ufficio dal Presidente del consiglio che provvederà a contestare all'interessato, a mezzo atto regolarmente notificato, la violazione, assegnandogli nel contempo giorni 20, decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della notifica, per controdedurre.
6. Il Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine di cui al comma 5, esamina le eventuali giustificazioni presentate dal Consigliere, e motivatamente delibera.

Articolo 25 – Commissioni consiliari.

1. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il Consiglio comunale si avvale di Commissioni consiliari permanenti aventi funzioni consultive, di approfondimento e propositive.
2. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee e speciali per fini di controllo e garanzia.
3. Le Commissioni sono composte con criteri di rappresentatività proporzionale al numero dei componenti di ciascun Gruppo consiliare, da soli Consiglieri. La presidenza della Commissione di controllo e garanzia, qualora istituita, compete, ai Consiglieri appartenenti alle forze politiche di opposizione.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio, nel rispetto delle disposizioni di legge e dello statuto, disciplina i poteri delle Commissioni, la loro composizione, il funzionamento e le modalità di presentazione dell'esito dei lavori al Consiglio, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, nonché, relativamente alle Commissioni di cui al comma 1, il loro numero e le competenze per materia.
5. Per l'istituzione delle Commissioni di cui al comma 2, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri, computandosi a tal fine anche il Sindaco.

Articolo 26 – Gruppi consiliari.

1. I Consiglieri si costituiscono in Gruppi consiliari, anche misti, ed eleggono il loro Capogruppo.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento dei Gruppi consiliari.

Articolo 27 – Conferenza dei capigruppo.

1. La Conferenza dei capigruppo è un organo consultivo del Presidente del consiglio.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio definisce le competenze della Conferenza e le norme per il suo funzionamento.

Capo III – Giunta comunale

Articolo 28 – Composizione.

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e, in base a quanto dallo stesso stabilito, da un minimo di 5 al numero massimo di Assessori consentito dalla Legge, e pertanto, attualmente in base ai vigenti disposti dell'articolo 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un massimo di n. 7 Assessori, di cui uno investito della carica di Vicesindaco.
2. Il Sindaco, nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, può variare il numero degli Assessori nel corso del mandato.

3. Il Sindaco nomina, nel rispetto del principio delle pari opportunità, i componenti della Giunta comunale.
4. Non più di 4 Assessori, ivi compreso il Vicesindaco, possono essere cittadini che non rivestono la carica di Consigliere comunale e non versano in alcuna delle condizioni ostative disposte dalla legge.

Articolo 29 – Cessazione dalla carica di Assessore.

1. Oltre che per decesso, gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza.
2. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco e le stesse sono irrevocabili.
3. La revoca dalla carica di Assessore è disposta dal Sindaco.
4. La decadenza dalla carica di Assessore, nei casi previsti dalla legge, è dichiarata dal Sindaco.
5. Qualora, a seguito di decessi o dimissioni o revoche o decadenze il numero degli Assessori in carica risulti inferiore al limite minimo di cui al comma 1 dell'articolo 28, il Sindaco deve entro 15 giorni, decorrenti dalla data in cui si verifica l'evento, nominare nuovi Assessori nel numero almeno necessario a ripristinarne il limite minimo.
6. Delle dimissioni o dei provvedimenti di revoca o decadenza dalla carica di Assessore o di nomina alla predetta carica, il Sindaco deve dare motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile.

Articolo 30 – Diritti, doveri e funzioni degli Assessori.

1. Agli Assessori competono i diritti, i doveri e le funzioni stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. Il Sindaco può attribuire ai singoli Assessori le funzioni relative a specifici affari e materie.
3. L'attribuzione delle funzioni di cui al comma 2, implica la delega a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate e comporta altresì l'attribuzione di poteri di indirizzo e controllo fermo restando che la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria è di competenza dei responsabili delle strutture organizzative nominati dal Sindaco.
4. Ai singoli Assessori il Sindaco può attribuire compiti specifici.

Articolo 31 – Competenze della Giunta comunale.

1. La Giunta svolge le attribuzioni previste per legge, attua gli indirizzi generali del Consiglio ed esercita attività di impulso e proposta nei confronti dello stesso; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non siano espressamente demandati, dalla legge, dallo Statuto o dai

regolamenti alla competenza di altri organi del Comune. In particolare la Giunta comunale:

- a) formula il parere sulle linee programmatiche di governo;
- b) svolge attività propositiva nei confronti del Consiglio;
- c) adotta, ai fini di dare attuazione agli atti d'indirizzo stabiliti dal consiglio, atti d'indirizzo o gli atti di natura non gestionale che si rendano necessari;
- d) assume attività d'iniziativa, d'impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) autorizza l'accettazione o il rifiuto di lasciti o eredità di beni mobili;
- f) autorizza la concessione in comodato o in locazione di beni mobili o immobili o l'acquisizione in locazione di beni immobili, ove per tali beni tale la previsione non sia già prevista nel piano economico di gestione (PEG);
- g) (abrogata);
- h) (soppressa)
- i) (soppressa)
- j) costituisce, nel rispetto del regolamento, l'ufficio elettorale comunale per i referendum comunali nonché per le consultazioni popolari promosse dal Consiglio;
- k) nomina i componenti della commissione edilizia ambientale nonché quelli di altre commissioni tecniche allorché la nomina non rientri nella competenza degli organi di gestione;
- l) stabilisce gli indirizzi per la definizione degli accordi collettivi di lavoro decentrati e autorizza la sottoscrizione degli stessi;
- m) assume le determinazioni in materia di toponomastica.

Articolo 32 – Funzionamento della Giunta comunale.

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche; alle stesse possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga opportuno sentire.
2. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità.
3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta Comunale è presieduta dal Vicesindaco; in caso di assenza contemporanea del Sindaco e del Vicesindaco, la Giunta Comunale è presieduta dall'Assessore Anziano
4. Compete al Sindaco la funzione di coordinamento dell'attività della Giunta, anche a mezzo di proprie disposizioni di carattere generale.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
6. La Giunta comunale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto espresso dal Sindaco. Nel computo dei votanti non sono ricompresi coloro che si astengono dal voto obbligatoriamente o volontariamente.

Capo IV – Il Sindaco

Articolo 33 – Ruolo e funzioni.

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge, che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore generale, se nominato, e ai Responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni conferitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di cui al successivo art. 34 e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Articolo 34 – Attribuzioni.

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare, e con elencazione non esaustiva, il Sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
- b) definisce le linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio Comunale;
- c) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale;
- d) nomina il Segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;
- e) nomina il Direttore generale;
- f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto della legge, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- g) esercita le funzioni di autorità locale attribuite dalle leggi statali e regionali;
- h) coordina l'attività del Comune con quella degli organismi operanti in materia sanitaria;
- i) adotta, quale rappresentante della comunità locale, ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;
- j) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in materia di protezione civile;
- k) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;
- l) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate;
- m) indice i referendum comunali e le consultazioni disposte dal Consiglio e fissa la data di convocazione dei comizi;
- n) rappresenta l'ente in giudizio;
quale ufficiale di Governo, sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune ed esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi dello Stato. In particolare adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Articolo 35 – Vicesindaco.

1. Il Vicesindaco esercita le funzioni del sindaco nei casi previsti dalla legge.

Articolo 35bis – Assessore Anziano

1. In caso di assenza del Vice-Sindaco spetta all'Assessore Anziano esercitare le funzioni di Sindaco nei casi previsti dalla legge.
2. È Assessore Anziano, ad ogni fine di legge e di Statuto, l'assessore che, nell'elenco comunicato al Consiglio Comunale, segue il Vice-Sindaco. In caso di assenza dell'Assessore anziano, per la surroga di quest'ultimo, si segue l'ordine determinato nel citato elenco.

TITOLO IV – Ordinamento degli uffici e servizi

Capo I – Organi amministrativi

Articolo 36 - L'organizzazione generale.

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante un'attività per programmi, obiettivi, progetti e processi ed a tali modalità di attuazione si conforma l'organizzazione degli uffici.
2. Gli uffici e servizi comunali operano secondo criteri di autonomia e responsabilità, funzionalità, qualità ed economicità della gestione, semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti;
3. L'ordinamento degli uffici e servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile capace di corrispondere, in un quadro organico di separazione dell'attività di gestione dall'attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, al programma di mandato ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. La gestione amministrativa compete agli organi amministrativi individuali non elettivi.

Articolo 37 – Organi amministrativi individuali non elettivi.

1. Sono organi amministrativi individuali non elettivi del Comune: il Segretario comunale, il Direttore generale, se nominato, i dirigenti ed i funzionari con funzioni dirigenziali, ai quali sia stata attribuita la responsabilità di uffici e servizi formalmente individuati nel sistema organizzativo definito nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. Gli organi di cui al precedente comma rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
3. Ai dirigenti ed ai funzionari ai quali sono state affidate funzioni dirigenziali, nei limiti delle attribuzioni degli uffici o servizi a cui sono preposti, compete l'emanazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'amministrazione

verso l'esterno e siano espressione di valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e dagli atti generali di indirizzo emanati dagli organi di governo.

4. I soggetti di cui al punto 3 hanno facoltà di delegare la competenza su singoli atti o su categorie degli stessi.

Articolo 38 – Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi.

1. I regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplinano:
 - la struttura organizzativa dell'ente;
 - le modalità di reclutamento del personale;
 - le modalità di gestione delle risorse umane;
 - i criteri per la nomina del Direttore Generale;
 - le modalità di conferimento della responsabilità degli uffici e servizi;
 - le modalità di conferimento degli incarichi esterni.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, intesa come potestà di stabilire gli obiettivi e le finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento, mentre al Direttore ed ai responsabili degli uffici e servizi spetta il perseguimento degli obiettivi assegnati e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità;
3. Ogni dipendente del Comune è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il responsabile dell'ufficio o servizio di appartenenza e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 39 – Segretario comunale.

1. Il ruolo e le funzioni del Segretario comunale sono determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. In particolare:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi allo statuto ed ai regolamenti e, senza diritto di voto ma con diritto di parola, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle sedute del Consiglio e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;
 - b) sottoscrive i verbali della Giunta comunale assieme al Sindaco;
 - c) sottoscrive i verbali del Consiglio comunale assieme al Presidente del consiglio;
 - d) (abrogata)
 - e) adotta, nei casi e alle condizioni previste nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, gli atti di amministrazione e di gestione del personale responsabile degli uffici e servizi non attribuiti espressamente dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti al Sindaco;
 - f) svolge ogni altra funzione prevista nei regolamenti o attribuitagli, compatibilmente al suo ruolo, con provvedimento del Sindaco.

Articolo 40 – Vicesegretario (abrogato)

Articolo 41 – Direttore generale.

1. Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge ed in conformità a quanto previsto nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare il Direttore generale.
2. Al Direttore generale competono le funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
3. Le funzioni di Direttore generale possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale.

Articolo 42 – Responsabili degli uffici e servizi.

1. Le funzioni dirigenziali comportano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati ed approvati dagli organi di governo ed in particolare:
 - a) il coordinamento, controllo e direzione della struttura organizzativa a cui sono preposti;
 - b) le attività di organizzazione e gestione del personale;
 - c) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso e la nomina, in conformità a quanto previsto nei regolamenti, dei componenti di dette commissioni;
 - d) la presidenza delle commissioni tecniche;
 - e) la responsabilità delle procedure d'appalto e concorso;
 - f) la stipulazione dei contratti;
 - g) l'affidamento di incarichi professionali nel rispetto della vigente disciplina;
 - h) gli atti di gestione finanziaria nel rispetto delle previsioni del piano esecutivo di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo ivi compresi i permessi di costruire;
 - j) le attestazioni, le certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
 - k) l'emissione di ordinanze che non rientrino nella competenza del sindaco per disporre l'osservanza da parte dei cittadini di norme di legge o di regolamento e l'applicazione delle correlate sanzioni amministrative;
 - l) l'approvazione di progetti di opere pubbliche, definitivi ed esecutivi, e relative variazioni, qualora la relativa competenza, per disposizione di legge o regolamento, non sia attribuita agli organi di governo;
 - m) per il responsabile degli affari legali, le azioni da promuovere e le determinazioni a resistere in giudizio, nonché le relative transazioni e conciliazioni;
 - n) la responsabilità dei risultati dell'azione amministrativa;
 - o) ogni altro compito previsto dalle norme di legge o da regolamento o delegato dal Sindaco.

Articolo 43 – Incarichi a contratto.

1. Per la copertura di posti di responsabile di servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione si può ricorrere a contratti a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Ai contratti di cui al primo comma si applicano i disposti di cui al comma 3 dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. (Abrogato)

Articolo 44 – Controlli interni.

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi individua le forme i modi gli strumenti e le metodologie da seguirsi per i controlli interni nonché la composizione degli organismi preposti ai controlli interni.
2. Il controllo di gestione è lo strumento fondamentale di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

TITOLO V – Servizi pubblici

Capo I – Competenza del Comune

Articolo 45 – Servizi comunali.

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o esercizio di attività rivolte al perseguimento di fini sociali e alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. La gestione dei servizi pubblici è retta dai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
3. L'autonomia finanziaria e gestionale costituisce principio ordinatore per la gestione dei servizi.
4. La gestione dei servizi pubblici è svolta, ove ne sussistano le condizioni, in forma associata con altri enti pubblici locali, mediante l'utilizzo degli strumenti convenzionali e delle forme associative previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
5. Sono riservati agli organi di governo nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) la determinazione della forma gestionale, degli indirizzi e degli standards di erogazione;
 - b) la determinazione delle tariffe dei servizi, con individuazione delle modalità di copertura degli oneri sociali;
 - c) la nomina e la revoca degli amministratori.

Capo II – Gestione dei servizi pubblici comunali

Articolo 46 – Forme di gestione.

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per la natura del servizio appaia opportuna una gestione in amministrazione diretta;

- b) in concessione a terzi, quando sussistono particolari ragioni di ordine tecnico, economico e di opportunità sociale, in applicazione della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società di capitale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzione, consorzio, accordo di programma, associazione di comuni, unione di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge, per i servizi per cui si renda opportuna la gestione in ambito sovracomunale.
2. L'individuazione del concessionario, di cui alla lettera b) del precedente comma, e del socio privato, in applicazione della lettera e) del precedente comma, avviene nel rispetto della vigente normativa

Articolo 46bis - Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale. L'istituzione è costituita per la gestione di servizi senza rilevanza imprenditoriale, quali i servizi educativi, culturali, socio-assistenziali, ricreativi e del tempo libero.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, cui competono tutte le funzioni gestionali.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità stabilite dal Comune.
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità delle istituzioni, ivi compresi il regolamento ed i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, il piano-programma e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Articolo 46ter – Aziende speciali

1. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, definendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale.
2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda:
 - a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale;
 - b) il presidente, nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio Comunale;
 - c) il direttore, nominato dal consiglio di amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale.
4. Spetta al Comune approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale:
 - a) il piano programma;

b) il bilancio pluriennale ed il bilancio preventivo annuale, nonché la relativa relazione previsionale;

c) il conto consuntivo.

6. Il Consiglio Comunale, fermo restando il prevalente ambito Comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri comuni, previa sottoscrizione di convenzione fra gli enti locali interessati. Il Consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero mercato.

Articolo 46quater – Società di capitale

1. Per la gestione di servizi pubblici, il Consiglio Comunale può approvare la costituzione o la partecipazione a società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale e a società per azioni a proprietà pubblica maggioritaria o minoritaria.

2. I rappresentanti del Comune all'interno degli organi societari sono nominati con provvedimento del Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio Comunale.

3. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società in parola.

4. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Articolo 46quinquies - Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere funzioni o di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione dei soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 47 – Forme associative. (soppresso)

Articolo 48 – Accordi di programma.

1. Il Sindaco promuove la conclusione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere ed investimenti che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione di soggetti pubblici diversi.

TITOLO VI – Gestione economica finanziaria – contabilità

Capo I – Programmazione finanziaria

Articolo 49 – Bilancio.

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Essa viene definita con il bilancio, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale.

2. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dalle norme di legge, e nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.

Capo II – Revisione economica finanziaria e rendiconto della gestione.

Articolo 50 – Collegio dei revisori dei conti.

1. La composizione, le modalità di elezione, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità sono stabilite dalla legge.
2. Il regolamento di contabilità, nei limiti consentiti dalla legge, disciplina la decadenza, la cessazione e la sostituzione dei revisori, nonché le sedute del collegio.
3. Il Collegio dei revisori assolve alle funzioni stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.
4. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nelle sue funzioni di indirizzo e controllo, formulando altresì proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità della gestione.

Articolo 51 – Rendiconto della gestione.

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità anche economica dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio, conto economico e del patrimonio.
2. La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione dei revisori dei conti.
3. Il rendiconto della gestione dovrà essere oggetto di comunicazione ai cittadini nelle forme individuate dalla Giunta comunale.

TITOLO VII – Difensore civico

Articolo 52 – Istituzione del Difensore civico.

1. Il Consiglio comunale può istituire la figura del Difensore civico.
2. Il Difensore civico svolge la sua attività al servizio dei cittadini e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Articolo 53 – Nomina.

1. Il Difensore civico, salvo che non si sia scelta la forma convenzionata di cui al comma 2, è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione e esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;

2. E' privilegiata la nomina del Difensore civico, e il relativo esercizio della funzione, in forma convenzionata con altri Comuni o con la Provincia di Padova o con altri enti pubblici. La convenzione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali assegnati, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
3. Il Difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha nominato ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del suo successore. Nel caso in cui l'ufficio di Difensore civico sia svolto in forma convenzionata, il Difensore civico rimane in carica sino alla scadenza o risoluzione della convenzione.
4. I casi di ineleggibilità e di incompatibilità all'Ufficio di difensore civico sono quelli previsti dall'articolo 131 del Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267.
5. Annualmente il Difensore civico presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta per il Comune di Cadoneghe ed i suoi cittadini.

Articolo 54 – Decadenza e revoca del Difensore civico.

1. Le cause sopravvenute di ineleggibilità ed incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. La decadenza viene dichiarata se le cause che ne sono il motivo non vengono eliminate entro 30 giorni dal loro verificarsi:
4. Il Difensore civico può essere revocato dal suo incarico, per gravi motivi, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, computandosi a tal fine anche il Sindaco.
5. La convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 53 deve prevedere la possibilità di risoluzione.

Articolo 55 – Funzioni e prerogative.

1. Il Difensore civico svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale. A tal fine:
 - a) può intervenire, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, ogni volta che ritiene siano state violate le leggi, lo statuto ed i regolamenti;
 - b) segnala agli organi competenti le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati;
 - c) può invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto;
 - d) può, nell'esercizio delle sue funzioni, consultare gli atti e i documenti tenuti dall'Amministrazione e dai concessionari dei pubblici servizi, nonché può convocare il responsabile dell'ufficio o servizio interessato e richiedergli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio;
 - e) ha facoltà di richiedere di essere ascoltato dal Consiglio comunale al fine di relazionare sull'attività svolta o in relazione a specifiche riscontrate situazioni di particolare gravità.
 - f) assolve alle funzioni che gli sono attribuite dalla legge;
 - g) relaziona il Consiglio comunale su richiesta di quest'ultimo.

2. Il Difensore civico, acquisite tutte le informazioni utili, fornisce, verbalmente o per iscritto, ai soggetti che hanno richiesto il suo intervento, l'esito del suo operato.

TITOLO VIII – Commissario comunale

Articolo 56 – Commissario comunale.

1. Al Difensore civico provinciale o, in sua mancanza, al Difensore civico regionale è attribuita la competenza a nominare il commissario comunale:
 - a) per la predisposizione dello schema di bilancio e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
 - b) per l'adozione dei provvedimenti di riequilibrio nell'ipotesi di cui all'articolo 193, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

TITOLO IX – Norme finali

Articolo 57 – Norma transitoria.

1. I regolamenti comunali anteriori al presente Statuto restano in vigore, per le parti in cui non sono incompatibili con esso, fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti.

Articolo 58 – Pubblicità dello Statuto.

1. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini